

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE FRANCESCO - Presidente -
Dott. CAIAZZO ROSARIO - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis-2018 proposto da:

EREDI

- ricorrenti -

Contro

FALLIMENTO

- intimato -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato il 02/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal
Consigliere Relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con decreto depositato il 2.8.17, il Tribunale di Ragusa liquidò al curatore del FALLIMENTO, a titolo di compenso, la somma di euro 6300,00 oltre il 5% per spese generali, disponendone il pagamento a favore degli eredi.

EREDI, quali eredi del suddetto curatore, hanno impugnato il suddetto decreto con ricorso per cassazione formulando un unico motivo.

Non si è costituita la curatela fallimentare. E' stata depositata memoria.

RITENUTO CHE

Con l'unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della legge fall. e degli artt. da 1 a 5 del d.m. 25.1.12, n.30, lamentando che il Tribunale aveva liquidato il compenso spettante al curatore escludendo dall'importo dell'attivo realizzato il prezzo ricavato dalla vendita esecutiva immobiliare, promossa dal creditore fondiario, considerandolo solo come "attivo inventariato" e non acquisito alla massa attiva".

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte per cui, ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 della legge fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita (Cass., n. 14631/18; n. 100/98).

Nella fattispecie, il curatore ha amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene, ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione. Poiché tali

Ordinanza, Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Genovese - Est. Caiazza, n. 1175 del 21 gennaio 2020

attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorché su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore.

Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Ragusa che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviati al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in camera di consiglio, il 24 settembre 201.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS